



COMUNE DI BONO

PROVINCIA DI SASSARI

www.comune.bono.ss.it
 protocollo@comune.bono.ss.it | protocollo@pec.comune.bono.ss.it
 Corso Angioy, 2 - 07011 Bono | Tel. 079/7916900
 Partita IVA e C.F. 00197030901

ORDINANZA DEL SINDACO

Atto n. 35 del 30/05/2022

Oggetto: Ordinanza antincendio 2022

IL SINDACO

LETTA la Delibera della Giunta Regionale n° 15 del 02/05/2022 con la quale sono state aggiornate e pubblicate le Prescrizioni Regionali Antincendio 2020 - 2022 ai sensi della 353/2000.

PREMESSO che Le prescrizioni approvate sono parte integrante del Piano Regionale Antincendio e stabiliscono le azioni di prevenzione da porre in essere per il contrasto al fenomeno degli incendi e disciplinano le attività potenzialmente idonee all'insorgere degli incendi.

Si precisa che sono stati rivisitati rispetto all'anno precedente gli:

art. 7 : che chiarisce e detta le linee a livello sperimentale che anche durante il periodo di elevato pericolo di incendio boschivi, la pianificazione di interventi di biomasse di combustibile con la tecnica del fuoco prescritto;

art. 8 : per portare a 15 ettari il limite oltre il quale i soggetti interessati devono presentare istanza di intervento per il tramite dei comuni competenti per territorio;

art. 9 : per integrare le modalità di rilascio delle autorizzazioni per gli abbracciamenti

art. 12 : lett. Prevedono che i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane (zone di interfaccia urbana rurale) adempiano alla realizzazione di quanto previsto alla lettera a) del medesimo articolo.

Si evidenzia infatti che a seguito della recente riforma della L.N. 353/2000 (ad opera della L.N. 155/2021) le sanzioni previste dall'art. 10 della medesima legge, si applicano anche in zona urbano rurale (oltre che in zone boscate rurali).

Art. 13 : al punto 7 delle prescrizioni obbliga tutte le Amministrazioni Locali che gestiscono reti idriche pubbliche a rendere accessibili i relativi idranti eventualmente presenti e ubicati lungo la viabilità per il rifornimento degli automezzi AIB.

RILEVATA La presenza (sia nel centro abitato che fuori) di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie in genere e siepi non sagomate che fuoriescono dalle proprietà private nei terreni incolti o boscati, nei giardini, lungo i tracciati delle strade vicinali ricadenti nel territorio del Comune di Bono;

CONSIDERATO CHE, con l'arrivo della stagione estiva, tali situazioni configurano un grave pericolo di rischio incendi, con possibili danni ambientali a persone ed animali; e che le stesse possono causare gravi problemi di ordine sanitario per l'incolumità privata e pubblica poiché favoriscono il proliferare di insetti nocivi quali, mosche, zanzare, zecche e altri insetti in genere;

RAVVISATA la necessità di intervenire immediatamente con apposito provvedimento urgente e necessario a tutela della salute e dell'incolumità privata, pubblica ed ambientale.

VISTI

- la legge n. 353 del 21/11/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

- l'art. 21 ter della legge 241/90;
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'art. 7-bis in tema di sanzioni amministrative e gli articoli 50 comma 5, e 54 comma 2 relativi alle competenze del Sindaco;
- l'art. 255 del D.lgs.vo 152/06 "Norme in materia Ambientale"
- il Capo III del D.lgs.vo n° 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;
- gli artt. 449 e 650 del codice penale;
- la legge 689 del 1981 e s.m.i.;
- il Testo unico delle leggi sanitarie;

ORDINA

Ai proprietari dei terreni ubicati lungo i tracciati delle strade comunali, vicinali ed interpoderali ad uso pubblico di ripulire, **ENTRO il 15 GIUGNO**, per una FASCIA DI ALMENO TRE METRI, i suddetti terreni da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi. Di provvedere a pulire eventuali siepi e potare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade restringendo e sporcando le carreggiate. Di smaltire qualsiasi tipo di rifiuto che sia presente nelle aree medesime nel rispetto delle normative vigenti in materia;

Ai proprietari delle strade vicinali ed interpoderali ad uso pubblico di provvedere entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo le aree di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo dettato dalle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delib.G.R. n. 22/3 in data 23 aprile 2020;

Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo dettato dalle "Prescrizioni Regionali antincendio" allegate alla Delib. Della G.R. n. 22/3 in data 23 aprile 2020;

AVVERTE

le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente **entro il 15 Giugno 2022** e che, in caso di mancato rispetto di quanto stabilito con la presente ordinanza, il Comune potrà direttamente provvedere con addebito dei relativi costi ai proprietari e ai conduttori inadempienti;

INFORMA

Che i trasgressori saranno comunque puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 25 della Deliberazione Regionale (la quale rinvia all'art. 10 della Legge 353/2000) (come modificato dal decreto 8 settembre 2021 n° 120 convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021 n° 155) che va da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 10.000 e dall'art. 7-bis comma 1 bis del D.lgs. n. 267/2000, che estende l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 oltre alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, anche alle violazioni delle Ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, fatte salve le altre sanzioni amministrative e/o penali;

Che la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line;

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Sardegna entro il termine di 60 giorni o in alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DEMANDA

1) alla Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, affinché provvedano ad un'opera di sensibilizzazione verso la popolazione ricordando gli obblighi a carico dei privati e nelle aree di interfaccia urbano rurale provvedano alla relativa vigilanza sul rispetto delle prescrizioni;

2) L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale;

3) agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa, anche nel sito internet del Comune di Bono, nei luoghi maggiormente frequentati;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia depositata presso la segreteria per la conservazione in archivio.

Il Sindaco
Mulas Elio